Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) in materia di ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Giunta regionale. Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione.)

Relazione illustrativa

La proposta è finalizzata essenzialmente ad apportare adeguamenti ad alcune disposizioni della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1, recentemente inserite con la legge di modifica che ha definito il nuovo assetto organizzativo della struttura operativa della Giunta (l.r. 90/2014). L'intervento si è reso necessario anche alla luce del processo attuativo della riorganizzazione e della riforma istituzionale attualmente in corso.

Si illustrano di seguito dettagliatamente gli articoli della proposta.

Art. 1: il comma 1 modifica l'art. 4 bis della l.r. 1/2009 per esigenze di coordinamento del testo, in coerenza con quanto disposto dall'art. 2 della presente proposta.

Il comma 2 inserisce una disposizione a completamento delle modifiche introdotte dall'art. 2, comma 3 della presente proposta, attribuendo al Direttore generale la competenza a definire le modalità di raccordo nei casi in cui la Direzione generale o altra direzione si avvalga di settori istituiti in una direzione diversa.

Art. 2: i primi due commi dell'articolo apportano modifiche di carattere esclusivamente formale all'art. 4 ter della l.r. 1/2009, operando un'articolazione più corretta del comma che identifica le funzioni delle direzioni della Giunta regionale.

Il comma 3 dell'articolo, per esigenze di carattere funzionale e per garantire una maggiore operatività della struttura, introduce la possibilità che il Presidente della Giunta regionale, nel decreto con il quale definisce ulteriori competenze della Direzione generale della Giunta rispetto a quelle stabilite dalla legge, preveda che la Direzione generale stessa eserciti le proprie competenze anche avvalendosi di settori istituiti nell'ambito di altra direzione. Analoga disposizione è prevista con riferimento alla deliberazione della Giunta che istituisce e definisce le competenze delle varie direzioni.

- **Art. 3**: viene modificato l'art. 5 della l.r. 1/2009 per esigenze di coordinamento del testo, in coerenza con quanto disposto dall'art. 2 della presente proposta.
 - **Art. 4**: il comma 1 dell'articolo riconduce alla competenza del direttore la nomina delle commissioni esaminatrici la cui durata si esaurisce con la conclusione delle prove o degli esami e che la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (*Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione*), all'art. 1, comma 1 bis, esclude dalla propria applicazione.

Il comma 2 stabilisce che il direttore, per le attività a lui riservate, adotti gli atti di propria competenza e predisponga quelli di competenza degli organi di direzione politica.

Il comma 3 ridisciplina la fattispecie dell'assenza temporanea del direttore, prevedendo la

possibilità che la sostituzione avvenga da parte di un dirigente sia a tempo indeterminato che determinato assegnato alla direzione oppure da parte di altro direttore.

- **Art. 5**: viene integrato l'art. 9 della l.r. 1/2009 per ciò che concerne le funzioni del responsabile di settore, in coerenza con quanto disposto agli articoli 1 e 2 della presente proposta.
- **Art.** 6: l'articolo introduce una modifica volta ad assicurare la funzionalità dell'organizzazione anche qualora si verifichi l'ipotesi di vacanza dell'incarico di Direttore generale e di direttore.
 - **Art.** 7: il comma 1 corregge un errore materiale presente nel testo vigente.

Il comma 2 abroga una disposizione che è presente due volte nella 1.r. 1/2009 (la stessa norma è infatti correttamente collocata anche nell'art. 18 bis, comma 3)

- Art. 8: l'articolo abroga la lettera j) del comma 1 dell'art. 12 della l.r. 5/2008, che prevede che i dirigenti regionali in quiescenza, prima che siano trascorsi dodici mesi dalla data del collocamento a riposo, non possono essere nominati o designati nelle cariche di cui alla stessa l.r. 5/2008. L'abrogazione si rende necessaria poiché la disposizione è incompatibile con quanto disposto dall'art. 5, comma 9 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) come modificato dall'art.6 del d.l. 24 giugno 2014, n.90, in materia di incarichi attribuibili a soggetti in quiescenza.
- Art. 9: la disposizione interviene a completamento della disciplina del rapporto di lavoro del direttore dell'Agenzia regionale di sanità, di cui all'art. 82 decies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (*Disciplina del servizio sanitario regionale*), come recentemente modificato dalla legge regionale 37/2015. E' infatti necessario introdurre una norma sulla prosecuzione del rapporto di lavoro del direttore dell'Agenzia attualmente in carica fino alla scadenza indicata nel relativo contratto, come peraltro disposto per i direttori degli enti e agenzie dipendenti della Regione dall'art. 84 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90 (*Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale" e alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 6/2000, 43/2006, 38/2007, 20/2008, 26/2009, 30/2009, 39/2009, 40/2009, 66/2011, 23/2012, 77/2012 e 80/2012).*

Dalla presente proposta di legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.